



# COMUNE DI LONGANO

|   |                      |
|---|----------------------|
| REGIONE MOLISE  | PROVINCIA DI ISERNIA |
| GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA                          |                      |
| C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135 |                      |

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**UFFICIO VIGILANZA**

**N. 46 DEL 31-10-2018**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DURATA ANNI 1 MEDIANTE PRELIEVO PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO CON UTILIZZO DI FUEL CARD.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.TO CETRONE BERNARDO

AREA III - SERVIZIO VIGILANZA

CIG: Z68258EA2A

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 20/08/2010;

che all'art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l'altro, vigila sull'utilizzo degli automezzi comunali attraverso la fornitura dei carburanti;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio n. 48 del 15/12/2015 con la quale si è stabilito di aderire alla convenzione Consip s.p.a. Carburanti rete – Fuel card 6 per il rifornimento di carburanti per gli automezzi comunali;

CONSIDERATO:

che la suddetta convenzione terminerà il 2/11/2018;

che, attualmente non è attiva alcuna nuova convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di carburanti mediante Fuel cards;

che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non è presente la tipologia di fornitura di carburanti in rete mediante fuel cards;

che, oltretutto, le convenzioni Consip ed altre tipologie di acquisto di carburanti rete del mercato elettronico, obbligano ad effettuare i rifornimenti presso stazioni di servizio distanti anche decine di chilometri dal territorio comunale;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere a sottoscrivere apposita convenzione con un fornitore locale per assicurarsi la disponibilità di carburanti per il regolare funzionamento degli automezzi comunali;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi . (.);

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione;

- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;

- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO l'art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;

CONSIDERATO che non risulta adottato il D.M. di cui all'art. 44 del Codice Appalti che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici e che, pertanto, non esiste, nell'attuale quadro ordinamentale in materia, una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara;

VISTA la nota operativa dell'ANCI prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018, per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici, nella quale, al punto 4. Si palesa la possibilità, in assenza di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, che le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri;

EVIDENZIATO che l'Ente non dispone ancora di una piattaforma di e-procurement, ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara;

RITENUTO, pertanto, causa indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di procedere all'affidamento della fornitura mediante lo strumento del cottimo fiduciario, ricorrendo a procedura ordinaria, in attesa della implementazione degli stessi strumenti telematici;

VISTA la nota prot. n. 3753 del 18/10/2018, inviata a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, con la quale è stato chiesto alle sottoelencate Stazioni di Servizio, un'offerta nella quale indicare la disponibilità ad effettuare la fornitura di carburanti per autotrazione alla pompa, mediante fuel – cards, per la durata di anni 1, rinnovabile per ulteriore anno, e l'eventuale sconto percentuale praticabile sul prezzo corrente dei carburanti al momento del singolo rifornimento;

- Petrol Gamma – Via Sant'Ippolito – ISERNIA;
- Petrol Gamma - S.S. 17 Km. 172 – ISERNIA;
- AGIP di Falcione Settimia – Via XXIV Maggio \_ ISERNIA;

- ENI – Corso Garibaldi – ISERNIA;
- ALI FUEL – Viale 3 Marzo 1970 – ISERNIA;
- AGIP Molisana Service di Capaldi & Rea – S.S. 85 – MACCHIA D’ISERNIA;
- TOTAL ERG – S.S. 85 Km. 34 Dir. Nord – MACCHIA D’ISERNIA;
- TAMOIL – S.S. 17 Km. 175 (Viale 3 Marzo 1970) – ISERNIA;
- IP di Ricci Filomena – Via Occidentale – ISERNIA;
- Michele Maddonni – Via L. Sturzo, 13 – ISERNIA;

PRESO ATTO che nei termini indicati nella richiesta, sono pervenuti le seguenti offerte:

- Stazione di Servizio ENI di Alessandro Boccia – Corso Garibaldi, 345 – ISERNIA – per carburanti riforniti con fuel – card, pari al prezzo di mercato applicato di volta in volta dalle compagnie petrolifere, sconto pari al 10,38% finchè la Società Petrolifera lo applica, ove lo sconto dovesse variare, si terrà valido lo sconto applicato alla pompa;
- Stazione di Servizio TAMOIL di Boccia Alessandro – Viale 3 marzo 1970 - ISERNIA - per carburanti riforniti con fuel – card, pari al prezzo di mercato applicato di volta in volta dalle compagnie petrolifere, sconto pari al 16,41% finchè la Società Petrolifera lo applica, ove lo sconto dovesse variare, si terrà valido lo sconto applicato alla pompa;
- Stazione di Servizio IP di Ricci Filomena – Via Occidentale – ISERNIA – fornitura ai prezzi applicati giornalmente sull’impianto;

RILEVATO che l’offerta più vantaggiosa per l’Ente è quella offerta dalla Stazione di Servizio TAMOIL di Boccia Alessandro sita in Viale 3 Marzo 1970 (SS.17 Km. 175) ad ISERNIA;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

- DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico;

- VISTA la legge n. 241/90;

- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;

- VISTA la legge n. 190/2012;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l’art. 1, comma 632, della legge n. 190,2014 ed il relativo decreto attuativo;

#### DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;

- **di affidare** alla Stazione di Servizio TAMOIL di Boccia Alessandro sita in Viale 3 Marzo 1970 (SS.17 Km. 175) ad ISERNIA, PV 4715 - P.Iva 00367600947 la fornitura mediante fuel – card, per la durata di anni 1, rinnovabile per ulteriore 1 anno, dei carburanti per autotrazione (benzina e gasolio) necessari per il funzionamento dei seguenti automezzi comunali:

- Autovettura FIAT Panda 4X4 targata EB323GC – Servizio Vigilanza – Alimentazione benzina;

- Autovettura Daihatsu Sirion 4x4 targata DE911JL – Servizio Protezione Civile – Alimentazione benzina;
- Autocarro Bremach NGR35 targato AF179RE – Servizio Manutenzione – Alimentazione Gasolio;
- Autocarro Compattatore FIAT IVECO 50 C13 targato CR927KL Servizio N.U. – Alimentazione Gasolio;
- Scuolabus IVECO 50/E4 Cacciamali targato FE047JD – Servizio trasporto scolastico – Alimentazione gasolio;
- **di impegnare**, a tal fine, la somma presunta di € 8.400,00, per la copertura della spesa relativa alla fornitura per 1 anno, da imputarsi alle seguenti missioni relative agli anni 2018 e 2019: 3.1.1.103, 4.6.1.103, 9.3.1.103, 10.5.1.103, 11.1.1.103;
- **di provvedere** a sottoscrivere con il fornitore apposita convenzione al fine di fissare tutti i termini del rapporto commerciale di fornitura;
  - **di dare atto** che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- **di pubblicare**, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 31-10-2018

**IL RESPONSABILE**  
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 31-10-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
CETRONE BERNARDO